

3368

Avv. Ivanoe Bononi
Corso Umberto I° 181 - Roma

3368
30

Vel

Ricorso in Cassazione

del
sig. Taglini Arturo

contro
Minganti Alfredo ed Eredi Menini

Delega a resistere

dei sig. Minganti, Menini Francesco, Menini Matilde

agli avvocati

Umberto Mantovani e Ivanoe Bononi

N.º 1.º - delega del sig. Minganti

N.º 2.º - delega dei sigg. Francesco Menini
e Matilde Romanelli Menini



Roma,

19

Ann

14

Corte di Cassazione
del Regno

Cancelleria

N.

3368

30

1000 Sig. Avv. Frank Bonom

abitante in Corso Umberto I° 184

*è pregato di presentarsi con cortese sollecitudine
nella Cancelleria di questo Supremo Collegio per
comunicazioni di ufficio.*

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Stamperia Reale di Roma **770-s**

Signor

all'On. Francesco Boncompagni

Corso Umberto I. N. 114

Roma





Per l'Avv. Bartolotti



AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

R I C O R S O

COPIA

di PAGLINI ARTURO di Mantova con domicilio eletto in Roma presso l'avv. Franco Arcamone Via Vittoria Colonna 27, rappresentato dagli Avvocati Alessandro Fabrizio di Mantova e Franco Arcamone di Roma = Contro =

MINGANTI ALFREDO di Ferrara, MENINI FRANCESCO e ROMANELLI MATILDE eredi di Menini Avv. Angelo e Giuseppe DE di Mantova = nonchè contro = fallimento PAGLINI ARTURO rappresentato dal curatore Dott. Enea Piccinini di Mantova =

PER ANNULLAMENTO = della sentenza 5 Maggio - 4 Giugno della Ecc. Corte di Appello di Milano Sezione di Brescia n. 253 notificata il 10 Luglio 1930 n. 665 Rep. Colombo.

reg. 18/6 n. 3641

F A T T O = Con rogito 19 gennaio 1928 Notaio Colorni venne costituita in Mantova la società in nome collettivo tra Paglini Arturo e Minganti Alfredo, la quale con atto Bassani 14 aprile 1925 veniva poi dichiarata sciolta nominandosi liquidatori l'avv. Francesco Alberto e l'Ing. Giorgio Bartolini. = Con atto pari data il Minganti recedeva da socio riconoscendo il Paglini titolare di ogni attività, riservandosi di richiedere la sua quota sociale di L. 150.000. = che si riteneva da lui versata. Successivamente con atto 17 settembre 1926 il Minganti dopo essere riuscito ad entrare in possesso di L. 2194.85 conveniva il Paglini e la società in liquidazione per avere la rimanente somma di L. 147.805.85. = Con sentenza 20-24 Novembre 1926 il Tribunale estrometteva dal giudizio i liquidatori e nominava arbitro

conciliatore il Dr. Alberto Azzali dandogli l'incarico di conciliare le parti se possibile ed in caso contrario di presentare il parere sul seguente quesito:

"Indipendentemente da quanto si riferisce alla liquidazione della società sciolta fra i soci, ma in vita agli effetti della liquidazione stessa, e quindi indipendentemente dalle responsabilità verso i terzi contrattate dagli ex soci, esaminare se il convenuto sia debitore verso l'attore delle L. 147.805.85. - siccome da questi domandate in base al rogito Bassani 14 aprile 1925 o se invece per i fatti successivi al rogito stesso, vada decurtata quella cifra e di quanto."

Intanto con sentenza 22 Novembre 1926 del Tribunale di Mantova veniva dichiarato il fallimento del Paglini ed il Minganti si insinuava nel fallimento. Con lui si insinuava anche l'avv. Angelo Menini già legale del Paglini per la somma di L. 38.358. - Nel corso della procedura fu nominato arbitro conciliatore per la risoluzione della controversia il Dott. Alberto Azzali il quale in base a nuovi accordi fra le parti rivedendo le contabilità della società in liquidazione e quella personale del Paglini ed esaminando taluni documenti concludeva col riconoscere a favore del Minganti un credito di L. 148.285.60. Rimesse le parti innanzi al Tribunale questo con sentenza 25 aprile - 1° maggio 1929 ammetteva il Minganti al passivo del fallimento per la somma di L. 148.285.60 ed ammetteva il Menini per L. 35.443.10 nonostante che il curatore avesse asserito di aver transatto



con l'avv. Menini per la somma di L.30.000.==

Contro la detta sentenza il Paglini interponeva appello prendendo le seguenti conclusioni:

IN VIA PREGIUDIZIALE = Dichiararsi improponibile e quanto meno improcedibile la domanda del Minganti Alfredo promossa con la precedente richiesta di ammissione di credito al passivo del fallimento. =

IN VIA PREGIUDIZIALE SUBORDINATA = Dichiararsi la sentenza del Tribunale di Mantova nulla e di nessun effetto in quanto è stata giudicata oltre i termini della domanda cioè ultra petitum.

IN VIA DI MERITO = Respingersi la domanda di ammissione di credito del Minganti tenuto conto di ogni riserva per eventuali crediti del Paglini =

IN VIA DI MERITO SUBORDINATA = Sospenda l'ammissione del credito, nominarsi nuovo perito o collegio peritale per i fini ai cui alla sentenza 20/24 novembre 1926 del Tribunale di Mantova = Quanto all'avv. Menini veniva presa conclusione per il rigetto della domanda ed altre conclusioni subordinate come pure era stato fatto per il Minganti.

La Corte di Appello correggendo soltanto alcune cifre della sentenza del Tribunale ammesse al passivo del fallimento il Minganti per la somma menzionata nella citazione ed il Menini per Lire 30.000.== Contro questa sentenza ricorre il Paglini per l'annullamento affidando il proprio reclamo ai seguenti mezzi:

M E Z Z O = 1° VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.77

C.COM.U.C. IN RELAZIONE AGLI ART. 206-207 C.COMM. NONCHE' AGLI

ART.197 E SEGG. C.COMM. = La Corte del Merito ha obbiettato

sulla conclusione del Paglini d'improponibilità della domanda del Minganti (per la sua qualità di socio e per la sua responsabilità ex socio) che la somma da lui richiesta gli era dovuta dal Paglini e non dalla società in liquidazione Paglini-Minganti in quanto i liquidatori con la stessa volontà del Paglini erano stati già messi fuori causa. = Il ragionamento della Corte urta contro la disposizione della legge ed i principi che la ispirano, ed anche il richiamo alla precedente sentenza non può mutare l'intimo contenuto della legge specie in una questione di ordine pubblico. = Il Minganti non può essere un tempo socio e non socio; se egli è ancora socio della società in liquidazione non può agire contro l'altro socio per avere la sua quota sociale che rappresenta ancora una garanzia dei terzi. Considerando l'ipotesi più comune, quella cioè che la società non abbia beni sufficienti per pagare i creditori, in tali ipotesi, sia che l'azione venga diretta contro la società, sia che venga diretta verso il socio non estromesso, (il quale potrebbe sempre trovarsi in condizioni di dover pagare con le risorse della società) si infrange il principio che la società debba restare a garanzia di tutti. = Nel nostro caso poi il Minganti mentre con un atto recedeva da socio, con un altro concorrevva a mettere la società in liquidazione. = Sta il fatto che con questo ultimo at

to egli è rimasto ancora socio agli effetti della liquidazione, la quale, avendo per scopo la formazione d'una massa divisibile tra i soci dopo il pagamento dei debiti sociali, esclude una anticipata azione di socio contro socio. - La riprova del fondamento di quanto si afferma l'abbiamo in una causa recentemente instaurata dal curatore del fallimento contro i liquidatori della società (della quale diamo nozione col produrre copia della citazione) allo scopo di incamerare l'azienda che costituisce la società in liquidazione. Il Minganti, in seguito a questa citazione, viene ad assumere la duplice veste di socio citato e di creditore del fallimento. Egli viene ad essere ad un tempo attore quale componente della massa creditoria e convenuto quale socio. Questa assurda condizione di cose viene ad essere creata appunto dalla possibilità ammessa dalla sentenza della Corte Bresciana che il socio estromesso possa citare l'altro socio indipendentemente dalle sorti della società ancora in vita agli effetti della liquidazione. - - Tutto ciò dimostra la improponibilità e quanto meno improcedibilità della domanda del Minganti nei confronti del Paglini e del fallimento mentre perdura lo stato di liquidazione della loro società in nome collettivo.

- M E E Z O - II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5. C. P. P.

Il Paglini, dimettendo nel giudizio d'appello una dichiarazione del Minganti con la quale si smentiva il contenuto delle registrazioni n. 3 e 5 del Giornale della Paglini-Minganti veniva così a stabilire la falsità delle medesime. In base a ciò egli

aveva concluso che preliminarmente si dovessero rimettere agli atti al P.M. per l'eventuale azione penale.

La Corte del Merito a tale proposito ha creduto esaminare es sa la questione penale interpretando il documento dimesso dal Raglini in modo da escludere la responsabilità penale del Min-
ganti ed anzi da avvalorare il fondamento del suo credito. Pote va il Magistrato civile, specie di fronte ad elementi materiali di prova e ad una espressa conclusione di una delle parti in-
terpretare il rapporto nei suoi aspetti penali e sostituirsi così al Magistrato penale? - L'art. 5 G.P.P. recita così: "qua-
lora nel corso del giudizio civile apparisca alcun fatto in cui si creda ravvisare gli estremi di un reato per il quale si deb-
ba procedere d'ufficio, ecc. ecc." - Le parole "apparisca" e "si creda ravvisare" escludono che l'apprezzamento sia rimesso in modo esclusivo ed assoluto al Magistrato civile e stabili-
scono anzi una garanzia per la parte in causa che ravvisa e de-
munica gli estremi penali. - La stessa disposizione è stata vio-
lata in modo ancora più grave nei riguardi della denunciata fal-
sità degli art. 369-370-371 del Libro Giornale del Raglini, nei ri-
guardi della quale la Corte si limita a fare considerazioni sul
l'interesse che poteva avere il curatore a fare delle altera-
zioni (è noto invece che l'atrito fra curatore e fallito è sta-
to fortissimo e tale da portare reciproche denunce) e sulla re-
golarità dei registri del fallito. Il Giudice invece poteva valer-
si della facoltà di richiamare ^{tali} libri, esaminarli e rimetterli

al P.M. in base all'aperta denuncia del Paglini di cui alla sua comparsa conclusionale.

Osserviamo infine che nella disposizione dell'art.5 C.P.P. per concorde dottrina si ravvisa una deroga al principio che il giudice dell'azione è anche il giudice dell'esecuzione e tale deroga è dovuta al prevalere degli interessi pubblici relativi all'azione penale. E' concorde dottrina perciò che tale disposizione è applicabile tutte le volte che la questione penale viene in considerazione in una causa civile pregiudizialmente.

== M E Z Z O == III* == VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.

II40 C.C. IN RELAZIONE AGLI ART.517 E 5 N.4-5 E 360 N.6 C.P.C.

La Corte di Merito ha regolato il rapporto processuale in pieno contrasto con l'attività svolta dalle parti e delle obbligazioni da questa assunte in forza del quasi contratto giudiziale per quanto può concernere gli interessi strettamente privati. In base alla sentenza 24-26 Novembre 1926 ed ad una successiva convenzione le parti venivano rimesse ogni decisione al contegno che avrebbe fatto l'arbitro conciliatore in base al quesito enunciato in narrativa. Le parti si sono poste sulla via tracciata dalla sentenza e dall'arbitro (salvo le riserve del Paglini quanto alle conclusioni del medesimo) ed hanno accettato perfino l'interpretazione che l'arbitro dava alle parole "fatti successivi al regito Bassani". Per parte del Minganti tale parere è stato accettato senza riserve ed è stato sostenuto avanti il Tribunale come cosa di completo suffragio per la propria tesi.

Pertanto in Tribunale la causa si è discussa tutta sul conteg-
gio dell'arbitro conciliatore. Quest'ultimo, non riuscendo a
trovare una via d'uscita col solo esame contabile dei libri, ha
richiamata una scrittura non registrata dimessa dal Minganti in
base alle quali gli sarebbero assegnate non L. 150.000, ma Lire
225.000. = da parte del Paglini. L'arbitro, fondandosi su tale
scrittura ed esorbitando dal mandato conferitogli, veniva a farsi
interprete di una scrittura che il Magistrate non aveva e non
ha mai visto.

Tale erronea impostazione lo aveva portato ad assegnare al Min-
ganti una somma maggiore di quella da lui richiesta, cioè la
somma di L. 148.285.60 invece di quella di Lire 147.805.85.

La perizia del Prof. Garrani ha messo in evidenza i gravi erro-
ri dell'arbitro conciliatore, specie sulla scorta dei nuovi do-
cumenti prodotti dal Paglini. La controparte, giunta a questo pun-
to, ha creduto prescindere dai precedenti di causa e dalle nuove
risultanze della contabilità, ed ha creduto, per suo comodo di di-
fesa, fondarsi sulla pure semplice interpretazione del rogito
Bassani che ormai era stato già superato dalla sentenza del Tri-
bunale e dal parere dell'arbitro. = La Corte Bresciana ha segui-
to in ciò nel modo più fedele tale nuovo orientamento del patro-
cinio del Minganti, e, trovandosi di fronte alla cifra di L. 148.285.60
cifra superiore alla domanda dell'attore, ha creduto riportarla
materialmente nei limiti di tale domande prescindendo dal modo
come l'arbitro conciliatore era giunto a stabilire il preteso



credito del Minganti.

L'arbitro era giunto alla detta cifra prendendo, come punto di riferimento, la scrittura che doveva portare il credito del Minganti a L. 225.000 =, facendo i conti cioè non in base alla domanda attrice che si era appoggiata esclusivamente al rogito passani che assegnava un credito di Lire 150.000. =, ma in base a un'altra convenzione che trasformava il credito di cui all'atto passani, in un credito di Lire 225.000. =

La Corte d'Appello riducendo la ammissione al passivo del fallimento da Lire 148.285,60 a Lire 147.805,85 non ha per nulla eliminato il giudizio "ultra petitum" della sentenza del Tribunale che si era fondata, in base ai precedenti di causa, giustamente sul parere dell'arbitro conciliatore, ma è venuto a ridurre tale giudizio nella sua entità, cioè, ha ridotto un credito, che per forza di cose doveva essere decurtato in base ad un processo contabile, di qualche migliaia di Lire. Tale processo contabile ha eliminato in contrasto con la precedente attività delle parti e del Giudice, negando perfino la richiesta di una nuova perizia o di un Collegio peritale.

= M E Z Z O = IV° = VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.

1737 c.c. 349 C.COMM. IN RELAZ. AGLI ART. 517 N. 2 E 360 N. 6 C.-P.C.

E' fuori dubbio che il Minganti esorbitando da un mandato generale avuto dal Paglini (la cosa non muterebbe anche se fosse rimasta nei limiti del mandato) versò all'avvocato Menini Lire 35.443,10 per pagare spese ed onorari dell'avv. Menini richieste

in base a pratiche che si asserivano svolte personalmente in favore del Paglini. Il Minganti ben sapeva che il Paglini era contrario. - Ora, prescindendo da ogni facoltà del Minganti come mandatario, è certo ch'egli deve rispondere verso il mandante per questo suo pagamento non autorizzato, anche se tale pagamento è rimasto pienamente valido nei riguardi del terzo (Avv. Menini). - Anche a riconoscere al Minganti il vantato suo credito di Lire 150.000 non può disconoscersi la sua responsabilità verso il Paglini per l'arbitrario pagamento della somma anzidetta, responsabilità che il Minganti non ha mai contestata. Su questo punto la Corte del merito non dice parola, cosicchè noi possiamo dedurre la violazione della legge in base al dispositivo della sentenza, dato che manca ogni traccia di motivazione.

===== VIOLAZIONE E FALSA APP. ART. 797 C.C. U.C. =====

DELL'ART. 2140 C.C. IN REL. AGLI ART. 514 N. 2 E 360 N. 5 C.P.C. =====

La transazione in L. 30.000 = avvenuta fra il curatore e l'avv. Menini è stata omologata con sentenza senza l'intervento del

fallito prescritto dall'art. 797 C.C. comm. - In quella sede il

fallito avrebbe potuto anche discutere le singole appostazioni della percella ed avrebbero avuto luogo quelle impugnative specifiche di cui la Corte Bresciana oggi lamenta la mancanza.

Su questa omissione la Corte evita perfino di entrare in argomento, quando invece la illegalità è clamorosa.

Nè può appagare la motivazione quanto alla prescrizione eccezionale del fallito, in quanto la prova delle condizioni voluta dal

l'art. 2140 C.C. promessa dalle stesse parcelle e dalla data
delle appostazioni. *Quindi pertanto l'annullamento in base ai motivi sopra
esposti = Mantova 6 ottobre 1930 Uff. Giud. Fabrizio anche per Avv. Paganini.
Delega a rappresentarmi avanti la Corte di Cassazione quali patroni per la firma,
promissione, esecuzione del ricorso e quanto altro inerente gli Avvocati Ateneo
Sro. Fabrizio di Mantova e Francesco Stranone di Roma Via V. Colonna 27,
quest'ultimo anche Sostituto Procuratore. = Mantova 6 ottobre 1930 Uff. 2*

*ft. Paglini Arturo.
V. pr. auto prof. Marca f. 15 =
Mantova 6 ottobre 1930 Uff. Giud. Fabrizio*

Si producono: 1) Volume degli atti e documenti dei
precorsi giudizi innanzi al Tribunale di Mantova e
la Corte di Appello di Brescia. 2) Sentenza 5 maggio
4 giugno 1930 della Corte di Appello di Milano Sez.
di Brescia N. 253 notificata il 10 luglio 1930. Rep. in
Colombo Uff. Giud. Corte d'App. di Brescia. 3) Copia
atto di citazione 6 maggio 1930 Uff. Giud. Galvani del
curatore del fallimento Paglini ai liquidatori della
Società Paglini-Minganti. 4) Bolletta Ufficio di Regi-
stro di Mantova N. 1092 del 7 ottobre 1930 del seguen-
te tenore: "N. 1092 della Matrice Mod. 72 A Amministra-
zione delle Tasse sugli affari Ufficio del Demanio di
Mantova. L'Avv. Alessandro Fabrizio con denaro proprio
ha pagato L. 300.50= per ricorrere in Cassazione av-
verso la sentenza 5 maggio 4 giugno 1930 N. 253 in

COPIA

COLOMBO LUIGI
UFFICIALE GIUDIZIARIO

N. 881 Rep. *città*

Diretti

Orig. e Rep. L. 3,55

Notifica . . . 9,00

Scritturazione . 10,05

Trasferta . 1,80

Compensa . 10,40

L. 59,10

annarchi . 5,80

Totale L. 64,90

Visto con *questo* Copia
Il Cancelliere

B

causa Minganti-Menini-Fallimento Paglini-Paglini

Addi 7/10/1930 -Il Ric. F. illegibile

Aut. f. b. n. 7

RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza del Sig. Paglini Arturo di Mantova rappre=
sentato come in epigrafe con domicilio eletto in Roma
presso lo studio del Sig. Avv. Franco Arcamone -Via Vita=
toria Colonna 27, io sottoscritto Ufficiale giudiziario
addetto alla Sez. Corte di Appello di Brescia ho oggi
notificato il ~~sussesto~~ ricorso diretto alla Corte di
Cassazione di Roma con l'elenco dei documenti e bol=
letta N. 1092 dell'eseguito deposito di L. 300.50=in
Mantova per annullamento della sentenza 5 maggio 4
giugno 1930 della Corte di App. sez. di Brescia N. 253
al Signor Minganti Alfredo di Ferrara all'eleto do=
micilio in Brescia presso lo studio del suo procura=
tor Avv. Sandro Bondardelli in Corso Magenta 28/7

*Brescia in lasciando la spartanda con
lo stesso signor avvocato Bondardelli
Sandro rinvenuto di persona oggi
8/10 del mese di Ottobre 1930 a 11/11
In Brescia a 10 del mese di Ottobre 1930 a 11/11*



UFFICIALE GIUDIZIARIO

Colombo Luigi



DELEGA

Col presente atto noi qui sottoscritti MENINI FRAN-
CESCO fu Angelo, domiciliato a Roma, MATILDE ROMANELLI
in MENINI, fu Giacomo, domiciliata a Mantova residente a
a Roma, deleghiamo a rappresentarci e difenderci
nella causa di cui al suesposto ricorso avanti la
Suprema Corte di Cassazione del Regno per annulla-
mento della sentenza 5 maggio 4 giugno 1930 VIII°
della Ecc.ma; Corte d'Appello di Brescia n.253, i
signori Avv. Comm. Umberto Mantovani di Mantova e S.E.
il Cav. della SS. Annunziata Ivanoe Bonomi, conferendo
ai medesimi tanto congiuntamente quanto separatamente
ogni più opportuna facoltà inerente al presente man-
dato, eleggendo domicilio presso S.E. l'Avv. Ivanoe
Bonomi in Roma, Corso Umberto I° n.184 (Palazzo Mari-
gnoli).

Roma, 3 dicembre 1930. TX

Francesco Menini
Matilde Romanelli Menini
per autenticazione delle firme di
Francesco Menini e Matilde Romanelli Menini
Avv. Ivanoe Bonomi





*Per Romanelli Matilde
per Brindisi*

AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

R I C O R S O

COPIA

di PAGLINI ARTURO di Mantova con domicilio eletto in Roma
presso l'avv. Franco Arcamone Via Vittoria Colonna 27, rappre-
sentato dagli Avvocati Alessandro Fabrizio di Mantova e Fran-
co Arcamone di Roma = contro =

MINGANTI ALFREDO di Ferrara, MENINI FRANCESCO e ROMANELLI MA-
erede di Menini Avv. Angelo e Giuseppe
TILDE di Mantova = nonché contro = Fallimento PAGLINI ARTURO
rappresentato dal curatore Dott. Enea Piccinini di Mantova =
PER ANNULLAMENTO della sentenza 5 Maggio = 4 Giugno della Ecc.
Corte di Appello di Milano Sezione di Brescia n. 253 notificata
il 10 Luglio 1930 n. 665 Rep. Colombo =

F A T T O = Con rogito 19 gennaio 1926 Notaio Colorni
venne costituita in Mantova la società in nome collettivo tra
Paglini Arturo e Minganti Alfredo, la quale con atto Bassani
14 aprile 1925 veniva poi dichiarata sciolta nominandosi li-
quidatori l'avv. Francesco Alberto e l'ing. Giorgio Barbolini.
Con atto pari data il Minganti recedeva da socio riconoscendo
il Paglini titolare di ogni attività, riservandosi di richie-
re la sua quota sociale di L. 150.000. = che si riteneva da lui
versata.

Successivamente con atto 17 settembre 1926 il Minganti dopo
essere riuscito ad entrare in possesso di L. 2194.65 ^{in giudizio} conveniva
il Paglini e la società in liquidazione per avere la rimanente
somma di L. 147.805.65. = Con sentenza 20-24 novembre 1926 il

Tribunale estrometteva dal giudizio i liquidatori e nominava arbitro conciliatore il Dr. Alberto Azzali dandogli l'incarico di conciliare le parti se possibile ed in caso contrario di presentare il parere sul seguente quesito:

"Indipendentemente da quanto si riferisce alla liquidazione della società sciolta fra i soci, ma in vita agli effetti della liquidazione stessa, e quindi indipendentemente dalle responsabilità verso i terzi contrattate dagli ex soci, esaminare se il convenuto sia debitore verso l'attore delle L. 147.805.85. = siccome da questi domandate in base al rogito Bassani 14 aprile 1925 o se invece per i fatti successivi al rogito stesso, vada decurtata quella cifra e di quanto."

Intanto con sentenza 22 Novembre 1926 del Tribunale di Mantova veniva dichiarato il fallimento del Paglini ed il Minganti si insinuava nel fallimento. Con lui si insinuava anche l'avv. Angelo Menini già legale del Paglini per la somma di L. 38.358. = Nel corso della procedura fu nominato arbitro conciliatore per la risoluzione della controversia il Dott. Alberto Azzali il quale in base a nuovi accordi fra le parti rivedendo le contabilità della società in liquidazione e quella personale del Paglini ed esaminando taluni documenti concludeva col riconoscere a favore del Minganti un credito di L. 148.285.60. Rimase le parti innanzi al Tribunale questo con sentenza 25 aprile - 1° maggio 1929 ammetteva il Minganti al passivo del fallimento per la somma di L. 148.285.60 ed ammetteva il Menini per L. 35.443.10



nonostante che il curatore avesse asserito di aver transatto con l'avv. Menini per la somma di L. 30.000.=

Contro la detta sentenza il Paglini interponeva appello prendendo le seguenti conclusioni:

IN VIA PREGIUDIZIALE = Dichiararsi improponibile o quanto meno improcedibile la domanda di Minganti Alfredo promossa con la precedente richiesta di ammissione di credito al passivo del fallimento.=

IN VIA PREGIUDIZIALE SUBORDINATA = Dichiararsi la sentenza del Tribunale di Mantova nulla e di nessun effetto in quanto è stato giudicato oltre i termini della domanda cioè ultra petitum=

IN VIA DI MERITO = Respingersi la domanda di ammissione di credito del Minganti tenuto conto di ogni riserva per eventuali crediti del Paglini =

IN VIA DI MERITO SUBORDINATA = Sospesa l'ammissione del credito, nominarsi nuovo perito o collegio peritale per i fini di cui alla sentenza 20/24 Novembre 1926 del Tribunale di Mantova .
Quanto all'avv. Menini veniva presa conclusione pel rigetto della domanda ed altre conclusioni subordinate come pure era stato fatto per il Minganti.=

La Corte di Appello correggendo soltanto alcune cifre della sentenza del Tribunale ammesse al passivo del fallimento il Minganti per la somma menzionata nella citazione ed il Menini per L.30.000.= Contro questa sentenza ricorre il Paglini per l'annullamento affidando il proprio reclamo ai seguenti mezzi :

= M E Z Z O _ = I ° = VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.

77 COO.U.C. IN RELAZIONE AGLI ART. 206 =207 CO.COM. NONCHÉ A= GLI ART. 197 E SEGG. COD. COMM. =

La Corte del merito ha obbiettato sulla conclusione del Pagli ni d'improponibilità della domanda del Minganti(per la sua qua lità di socio e per la sua responsabilità ex socio)che la som ma da lui richiesta gli era dovuta dal Paglini e non dalla so cietà in liquidazione Paglini-Minganti in quanto i liquidatori con la stessa volontà del Paglini erano stati già messi fuori causa. = Il ragionamento della Corte urta contro la disposizio ne della legge ed i principi che la ispirano,ed anche il ri= chiamo alla precedente sentenza non può mutare l'intimo conte nuto della legge specie in una questione di ordine pubblico.= Il Minganti non può essere un tempo socio e non socio;se egli è ancora socio della società in liquidazione non può agire con tro l'altro socio per avere la sua quota sociale che rappresen ta ancora una garanzia dei terzi. = Considerando l'ipotesi più comune, quella cioè che la società non abbia beni sufficienti per pagare i creditori ,in tali ipotesi sia che l'azione venga diretta contro la società, sia che venga diretta verso il so= cio non estromesso (,il quale potrebbe sempre trovarsi in condi zioni di dover pagare con le risorse della società)si infrange il principio che la società debba restare a garanzia di tutti. Nel nostro caso poi il Minganti mentre con un atto recedeva da socio con un altro concorreva a mettere la società in li=



liquidazione. - Sta il fatto che con questo ultimo atto egli è rimasto ancora socio agli effetti della liquidazione, la quale avendo per scopo la formazione d'una massa divisibile tra i soci dopo il pagamento dei debiti sociali, esclude una anticipata azione di socio contro socio.

La riprova del fondamento di quanto si afferma l'abbiamo in una causa recentemente instaurata dal curatore del fallimento contro i liquidatori della società (della quale diamo notizia col produrre copia della citazione) allo scopo di incamerare l'azienda che costituisce la società in liquidazione. - Il Minganti, in seguito a questa citazione, viene ad assumere la duplice veste di socio citato e di creditore del fallimento. Egli viene ad essere ad un tempo attore quale componente della massa creditoria e convenuto quale socio. - Questa assurda condizione di cose viene ad essere creata appunto dalla possibilità ammessa dalla sentenza della Corte Bresciana che il socio estromesso possa citare l'altro socio indipendentemente dalle sorti della società ancora in vita agli effetti della liquidazione. - Tutto ciò dimostra la improponibilità o quanto meno improcedibilità della domanda del Minganti nei confronti del Paglini e del fallimento mentre perdura lo stato di liquidazione della loro società in nome collettivo.

= M E Z Z O = II° = VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.

5 C.P.P. =

Il Paglini dimettendo nel giudizio d'appello una dichiarazione

del Minganti con la quale si smentiva il contenuto delle registrazioni n.3 e 5 del Giornale della Paglini-Minganti veniva così a stabilire la falsità delle medesime. In base a ciò egli aveva concluso che preliminarmente si dovessero rimettere agli atti al P.M. per l'eventuale azione penale.

La Corte del merito a tale proposito ha creduto esaminare essa la questione penale interpretando il documento dimesso dal Paglini in modo da escludere la responsabilità penale del Minganti ed anzi da avvalorare il fondamento del suo credito.

Poteva il Magistrato civile, specie di fronte ad elementi materiali di prova e ad una espressa conclusione di una delle parti interpretare il rapporto nei suoi aspetti penali e sostituirsi così al Magistrato penale ?

L'art.5 C.P.P. recita così: "qualora nel corso del giudizio civile apparisca alcun fatto in cui si creda ravvisare gli estremi di un reato per il quale si debba procedere d'ufficio, ecc.ecc....." Le parole "apparisca" e "si creda ravvisare" escludono che l'apprezzamento sia rimesso in modo esclusivo ed assoluto al Magistrato civile e stabiliscono anzi una garanzia per la parte in causa che ravvisa e denuncia gli estremi penali. ~~Ma~~ La stessa disposizione è stata violata in modo ancora più grave nei riguardi della denunciata falsità degli art.369 370-371 del Libro Giornale del Paglini, nei riguardi della quale la Corte si limita a fare considerazioni sull'interesse che poteva avere il curatore a fare delle alterazioni (è noto in-

vece che l'atrito fra curatore e fallito è stato fortissimo e tale da portare reciproche denunce) e sulla regolarità dei registri del fallito. Il Giudice invece poteva valersi della facoltà di richiamare ~~tutti~~ i libri, esaminarli e rimetterli al P. M. in base all'aperta denuncia del Paglini di cui alla sua comparsa conclusionale.

Osserviamo infine che nella disposizione dell'art. 5 C.P.P. per ^{il} concorde dottrina si ravvisa una deroga al principio che giudice dell'azione è anche il giudice dell'eccezione e tale deroga è dovuta al prevalere degli interessi pubblici relativi all'azione penale. E' concorde dottrina perciò che tale disposizione è applicabile tutte le volte che la quistione penale viene in considerazione in una causa civile pregiudizialmente.

= M E Z Z O = III° = VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. II40 C.C. IN RELAZIONE AGLI ART. 517 N. 3 e 5 e 360 N. 6 C.P.C.

La Corte del merito ha regolato il rapporto processuale in pieno contrasto con l'attività svolta dalle parti e delle obbligazioni da questa assunte in forza del quasi contratto giudiziale per quanto può concernere gli interessi strettamente privati.

In base alla sentenza 24-26 Novembre 1926 ed ad una successiva convenzione le parti aveva rimessa ogni decisione al conteggio che avrebbe fatto l'arbitro conciliatore in base al quesito enunciato in narrativa. Le parti si sono poste sulla via tracciata dalla sentenza e dall'arbitro (salvo le riserve del Paglini

quanto alle conclusioni del medesimo) ed hanno accettato per_
fino l'interpretazione che l'arbitro dava alle parole "fatti
successivi al rogito Bassani". Da parte del Minganti tale pa-
rere è stato accettato senza riserve ed è stato sostenuto avan-
ti il Tribunale come cosa di completo suffragio per la propria
tesi. Pertanto in Tribunale la causa si è discussa tutta sul con-
teggio dell'arbitro conciliatore. Quest'ultimo non riuscendo a
trovare una via d'uscita col solo esame contabile dei libri ha
richiamata una scrittura non registrata dimessa dal Minganti in
base alle quali gli sarebbero assegnate non Lire 150.000 ma L.
225.000.== da parte del Paglini. L'arbitro, fondandosi su tale
scrittura ed esorbitando dal mandato conferitogli, veniva farsi
interprete di una scrittura che il Magistrato non aveva e non
ha mai visto.

Tale erronea impostazione lo aveva portato ad assegnare al
Minganti una somma maggiore di quella da lui richiesta, cioè la
somma di Lire 148.285.60 invece di quella di Lire 147.605.85.

La perizia del Prof. Carrani ha messo in evidenza i gravi erro-
ri dell'arbitro conciliatore, specie sulla scorta dei nuovi do-
cumenti prodotti dal Paglini. La controparte giunta a questo pun-
to ha creduto prescindere dai precedenti di causa e dalle nuove
risultanze della contabilità, ed ha creduto per suo comodo di
difesa, fondarsi sulla pure semplice interpretazione del rogito
Bassani che ormai era stato già superato dalla sentenza del Tri-
bunale e dal parere dell'arbitro. Trovando poi la cifra di Lire

La Corte bresciana ha seguito in ciò nel modo più fedele tale nuovo orientamento del patrocinio del Minganti e, trovandosi di fronte alla cifra di Lire 148.285,60, cifra superiore alla domanda dell'attore, ha creduto riportarla materialmente nei limiti di tale domanda prescindendo dal modo come l'arbitro conciliatore era giunto a stabilire il preteso credito Minganti. L'arbitro era giunto alla detta cifra prendendo, come punto di riferimento, la scrittura che doveva portare il credito del Minganti a L. 225.000.=-, facendo i conti cioè non in base alla domanda attrice che si era appoggiata esclusivamente al rogito Bassani che assegnava un credito di Lire 150.000.=-, ma a un'altra convenzione che trasformava il credito di cui all'atto Bassani, in un credito di Lire 225.000.=-

La Corte d'Appello riducendo la ammissione al passivo del fallimento da Lire 148.285,60 a Lire 147.805,85 non ha per nulla eliminato il giudizio "ultra petitum" della sentenza del Tribunale che si era fondata, in base ai precedenti di causa, giustamente sul parere dell'arbitro conciliatore, ma è venuto a ridurre tale giudizio nella sua entità, cioè, ha ridotto un credito, che per forza di cose doveva essere decurtato in base ad un processo contabile, di qualche migliaio di lire. Tale processo contabile ha eliminato in contrasto con la precedente attività delle parti e del Giudice, negando perfino la richiesta di una nuova perizia o di un Collegio peritale.

- M E Z Z O - IV - = VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL' ART.

1737 C.C., 349 C.COMM. IN RELAZIONE AGLI ART. 517 N.3 E 360 N.6

C.P.C. =

E' fuori dubbio che il Minganti esorbitando da un mandato ^{generale} avuto dal Paglini (la cosa non muterebbe anche se fosse rimasta nei limiti del mandato) versò all'avvocato Menini Lire 35.443.10 per pagare spese ed onorari dell'Avv. Menini richieste in base a pratiche che si asserivano svolte personalmente in favore del Paglini. Il Minganti ben sapeva che il Paglini era contrario. Ora, prescindendo da ogni facoltà del Minganti come mandatario, è certo ch'egli deve rispondere verso il mandante per questo suo pagamento non autorizzato, anche se tale pagamento è rimasto pienamente valido nei riguardi del terzo (Avv. Menini). Anche a riconoscere al Minganti il vantato suo credito di Lire 150.000.= non può disconoscersi la sua responsabilità verso il Paglini per l'arbitrario pagamento della somma anzidetta, responsabilità che il Minganti non ha mai contestata. Su questo punto la Corte del Merito non dice neppure una parola cosicchè noi possiamo dedurre la violazione della legge in base al dispositivo della sentenza, dato che manca ogni traccia di motivazione.

= M R Z Z O - V = VIOLAZIONE E FALSA 2PP. ART. 797 C.C.U.C.,

DELL'ART. 2140 C.C. IN REL. AGLI ART. 514 N.3 E 360 N.6 C.P.C. =

La transazione in L. 30.000.= avvenuta fra il curatore e l'avv. Menini ~~max~~ è stata omologata con sentenza senza l'intervento del fallito prescritto dall'art. 797 C.Comm. = In quella sede il

fallito avrebbe potuto anche discutere le singole appostazioni della parcella ed avrebbero avuto luogo quelle impugnative specifiche di cui la Corte Bresciana oggi lamenta la mancanza. = Su questa omissione la Corte evita perfino di entrare in argomento, quando invece la illegalità è clamorosa.

Nè può appagare la motivazione quanto ^{al} la prescrizione eccepi-
ta dal fallito, in quanto la prova delle condizioni voluta dal-
l'art. 2140 C.C. promana dalle stesse parcelle e dalla data del-
le appostazioni. // Chiedo pertanto l'annullamento in base ai motivi sopra esposti.

Mantova, 6 ottobre 1930 *Il* *Avv. Paolo Fabrizio* anche per *Avv. Arcanum*
Delega a rappresentarmi avanti la Corte di Cassazione quale patrone per la fir-
ma, procuratore, procuratore ed altro e quant'altro inerente gli Avvisti Alessandro
Folterio di Mantova e Franco Stranone di Roma - Via S. Salomè 27, quest'ultimo
avv. Familiatario. = Mantova 6 ottobre 1930 *Il*

Stefania Arturo - P. per autoprof.
Mant. 6 ottobre 1930 *Il* *Avv. Paolo Fabrizio*

Si producono: 1) Volume degli atti e documenti dei pre-
corsi giudizi innanzi al Tribunale di Mantova e la
Corte di App. di Brescia. 2) Sentenza 5 maggio 4 giugno
1930 della Corte di App. di Milano Sez. di Brescia N.
253 notificata il 10 luglio 1930 Rep. Colombo Uff. Giud.
Corte App. di Brescia. 3) Copia atto di citazione 6 mag-
gio 1930 Uff. Giud. Galvani del curatore del fallimento
Paglini ai liquidatori della società Paglini-Minganti.
4) Bolletta Ufficio di Registro, di Mantova N. 1092 del

COPIA

COLOMBO LUIGI
UFFICIALE GIUDIZIARIO
N. 881 Rep. Civ.
Piacenti
Orig. + Dep. L. 855
Notifica 02/00
Scrittura 10/05
Trasferita 1/00
Cassa 19/42
L. 50/10
Banca 5/00
Totale L. 64/90

Viste con *quella* Copia
Il Cancelliere

3

7 ottobre 1930 del seguente tenore: " N.1092 della Ma-
trice Mod.72 A Amministrazione delle tasse sugli affa-
ri Ufficio del Demanio di Mantova. L'Avv. Alessandro
Fabrizio con dan ro proprio ha pagato L.300.50=per ri-
correre in Cassazione avverso la sentenza 5 maggio
4 giugno 930 N.253 in causa Minganti-Menini=Fallimen-
to Paglini-Paglini = addì 7/10/930 il Ric. illegibile

Quel RELAZIONE DI NOTIFICA Ad istanza del
Sig. Paglini Arturo di Mantova rappresentato come in
epigrafe con domicilio eletto in Roma presso lo stu-
dio del Sig. Avv. Franco Arcamone Via Vittoria Colonna
27-io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto al-
la Sez. Corte di Appello di Brescia ho oggi notificato
il susseguente ricorso diretto alla Corte di Cassazione
di Roma con l'elenco dei documenti e bolletta N.1092
dell'eseguito deposito di L.300.50=in Mantova per an-
nullamento della sentenza 5 maggio 4 giugno 930 della
Corte di App. Sez. di Brescia N.253 , alla Signora Roma-
nelli Matilde in Menini di Mantova erede di Avv. Menini
Angelo e Menini Giuseppe, all'eletto domicilio in Brescia
presso lo studio del suo procuratore Avv. Sandro Bon-
dardelli in Brescia Corso Magenta 27 si è parlato
con l'Avv. Carlo Bonardelli intervenuto al processo
In Brescia addì 7^{to} Ottobre 1930 anno VIII
Colombo Luigi Ufficiale Giudiziario

